



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente	Giancarlo Galan
V. Presidente	Franco Manzano
Assessori	Renato Chisso
	Giancarlo Conta
	Marialuisa Coppola
	Oscar De Bona
	Elena Donazzan
	Massimo Giorgetti
	Renzo Marangon
	Sandro Sandri
	Vendemiano Sartor
	Flavio Silvestrin
	Stefano Valdegamberi
Segretario	Antonio Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 542 del 2 marzo 2010

OGGETTO: Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi ordinari per favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2010. (L.R. n. 2 del 03.2.2006, art. 6, c. 1 lett. a).

L'Assessore regionale alle Politiche degli Enti Locali e del Personale Flavio Silvestrin, riferisce quanto segue:

- A. L'art. 6, comma 1, lett. a), della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2, (Legge Finanziaria 2006), prevede che la Giunta Regionale determini entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, i criteri per l'erogazione di contributi ordinari a favore delle gestioni associate costituite, per un periodo non inferiore a cinque anni, nelle forme previste dagli artt. 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs n. 267/2000, destinati al finanziamento delle spese di funzionamento e di gestione.
- B. La creazione di livelli intermedi di governo locale, per l'esercizio in forma associata di servizi e funzioni comunali, rappresenta la risposta concreta al soddisfacimento dei bisogni della collettività, in un contesto di scarsità di risorse umane, finanziarie e tecnologiche. La Regione del Veneto ha da tempo avviato una politica di incentivazione al fine di promuovere la diffusione di gestioni associate per favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale di funzioni e servizi tra comuni che hanno accettato la sfida di "capacità di governance", dimostrando appunto maggiori capacità di coordinamento e di coinvolgimento degli enti associati. Particolare attenzione è rivolta al grado di integrazione delle funzioni e servizi, privilegiando le forme associative che per loro natura giuridica comportano un certo grado di integrazione, più specificatamente nelle modalità di gestione dei servizi e delle funzioni. In questi ultimi anni lo sviluppo delle Unioni dei Comuni ha assunto una portata significativa confermandosi la forma associativa in grado di garantire una gestione efficiente dei servizi nonché adeguati livelli di economie nell'esercizio delle funzioni conferite dai Comuni, secondo quanto previsto all'art. 8 c.6 della L.R. n. 11/2001. Con riguardo alla specificità del territorio montano, le Comunità Montane rappresentano il referente principale per la gestione in forma associata delle funzioni e servizi dei piccoli Comuni montani, realtà spesso marginali e disagiate che, attraverso la delega delle competenze alla Comunità Montana, superano situazioni di inadeguatezza nello svolgimento di molti servizi essenziali. L'associazionismo non è solo un'opportunità, ma una scelta obbligata in una politica di ottimizzazione delle risorse, per garantire qualità nei servizi offerti ai cittadini e per contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono del territorio. Tenuto conto del ruolo svolto dalle Unioni di Comuni e dalle Comunità Montane rispetto alle altre gestioni associate di natura contrattuale (convenzioni) si ritiene di privilegiare tali forme di gestione sovracomunale nell'erogazione di contributi ordinari annuali a sostegno delle spese di funzionamento in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni comunali. Negli ultimi anni l'esperienza dell'associazionismo tramite l'Unione ha evidenziato che per migliorare la produttività gestionale, è

necessaria l'individuazione di un unico ambito territoriale plurifunzionale che rivesta il carattere dell'adeguatezza organizzativa e dimensionale. In continuità con il precedente anno questo obiettivo viene perseguito con i punteggi attribuiti ai fattori di aggregazione, privilegiando gli Enti che raggiungono livelli di aggregazione adeguata.

La legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010 ha stanziato per il fondo ordinario l'importo di € 1.250.000,00. Si propone, per quanto riguarda il riparto del fondo tra le Unioni e le Comunità montane di mantenere la quota a favore di quest'ultime al 55%, in considerazione dell'obiettivo di incentivare il ruolo di questi enti per lo sviluppo della gestione associata. Pertanto il fondo è destinato nella misura dell'45% delle risorse, pari a € 562.500,00 alle Unioni di Comuni e nella misura del 55%, pari a € 687.500,00 alle Comunità Montane.

C. La Giunta Regionale è tenuta quindi a definire i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi ordinari annuali e le modalità operative per la presentazione delle domande, con riguardo ai seguenti aspetti:

1. Soggetti destinatari del contributo:

Sono destinatarie del contributo ordinario annuale:

- le Unioni di Comuni previste dall'art. 32 del D.Lgs n. 267/2000, costituite alla data del 01/01/2010 che esercitano effettivamente almeno tre funzioni o servizi comunali rientranti nell'elenco di cui all'allegato "A", per un periodo non inferiore a 5 anni.
- le Comunità Montane che siano state delegate dai Comuni appartenenti alle stesse, per un periodo non inferiore a 5 anni, a svolgere funzioni o servizi comunali, attivati alla data del 01/01/2010, rientranti nell'elenco di cui all'allegato "A".

Nei casi di conferimento delle funzioni/servizi e di cessazione dell'affidamento in gestione associata nel corso dell'esercizio, saranno oggetto di valutazione le funzioni/servizi effettivamente gestite in forma associata per un periodo non inferiore a nove mesi.

2. Determinazione criteri di attribuzione del contributo

Nel Veneto attualmente le Unioni di Comuni e le Comunità Montane coprono diverse aree del territorio e con strutture diversificate in relazione al numero di Comuni associati, all'ambito demografico di riferimento, all'entità dei servizi svolti in forma associata. Per tener conto di queste diversità si ritiene che l'attribuzione dei contributi non possa basarsi solo sull'entità delle spese di funzionamento sostenute, ma debba considerare anche le situazioni specifiche di aggregazione determinate dal numero di Comuni associati, dall'entità demografica, dal tipo e numero di funzioni esercitate e dalla densità demografica.

Con riguardo a questi elementi si ritiene di privilegiare i conferimenti di delega alla Comunità Montana per la gestione associata di servizi da parte del maggior numero di Comuni appartenenti alla stessa.

Pertanto il contributo ordinario, destinato a sostenere le Unioni di Comuni e le Comunità Montane nelle spese di funzionamento per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni, è così determinato:

- a) *Per Unioni e Comunità Montane:*
una quota, pari al 30% dell'ammontare del fondo, è attribuita in ragione delle spese correnti per l'esercizio associato di funzioni, di cui all'**allegato A**), impegnate nel Bilancio dell'Ente nell'esercizio 2009 e certificate a firma del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario. Gli enti sono tenuti in ogni caso a trasmettere una copia del bilancio consuntivo 2009 alla Direzione Enti Locali, ad avvenuta approvazione.
- b) *Per le Unioni:*
 - una quota, pari al 35% del fondo, è attribuita in ragione dei seguenti fattori di aggregazione

1) Entità demografica dell'Unione (abitanti residenti al 31.12.2009)

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:

- fino a 5.000 abitanti.....1 punto
- da 5.001 a 10.000 abitanti... ..2 punti
- da 10.001 a 20.000 abitanti.....3 punti
- da 20.001 a 30.000 abitanti.....2 punti
- oltre 30.000 abitanti..... 1 punto

2) Numero di Comuni associati

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:

- Unioni costituite da 2 Comuni1 punto
- Unioni costituite da 3 a 5 Comuni 2 punti
- Unioni costituite da 3 a 5 Comuni di cui almeno 2 sotto i 3000 abitanti3 punti
- Unioni costituite da oltre 5 Comuni.....4 punti
- Unioni costituite da oltre 5 Comuni di cui almeno 5 sotto i 3000 abitanti.....5 punti

3) Densità demografica

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:

- fino a 100 ab/Kmq 5 punti
- da 100 a 200 ab/Kmq.....4 punti
- da 200 a 300 ab/Kmq.....3 punti
- da 300 a 500 ab/Kmq.....2 punti
- oltre 500 ab/Kmq.....1 punto

- una quota, pari al 35% del fondo, è attribuita in ragione del seguente fattore di aggregazione:

Numero di funzioni e/o servizi conferiti all'Unione

Ai fini del contributo si computano i soli servizi che:

- sono stati trasferiti all'Unione da tutti Comuni aderenti alla forma associativa
- sono effettivamente gestiti
- rientrano nell'elenco di cui all'**Allegato A**.

Il punteggio da attribuire a tale variabile è definito secondo la tabella di cui all'**Allegato A**

Si precisa, inoltre, che il punteggio massimo per servizio è di 2 punti e per funzione di 5 punti e sarà attribuito punteggio solo alle funzioni corrispondenti a quelle indicate nella tabella.

c) *Per le Comunità Montane:*

- una quota, pari al 70% del fondo, è attribuita in ragione dei seguenti fattori di aggregazione:

1) Numero di Comuni associati

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:

Delega conferita da un numero di Comuni inferiore al 50% degli appartenenti alla Comunità Montana.....1 punto

Delega conferita da un numero di Comuni superiore al

50% degli appartenenti alla Comunità Montana.....2 punti
Delega conferita da tutti i Comuni appartenenti alla Comunità Montana.....3 punti

2) Numero di funzioni e/o servizi delegati alla Comunità Montana

Ai fini del contributo si computano i soli servizi che rientrano nell'elenco di cui all'**Allegato "A"**, secondo la quantificazione contenuta nella stessa tabella e che il punteggio massimo per funzione è pari a 2 punti.

In applicazione ai parametri sopra indicati, si giungerà alla definizione dell'importo spettante a ciascuna Unione di Comuni e Comunità Montana a titolo di contributo ordinario annuale per il sostegno delle spese di funzionamento per l'esercizio associato di funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni.

3. Presentazione delle domande

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario per l'anno 2010, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Unione o della Comunità Montana, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale del Veneto c/o Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti – Cannaregio, n.23 – 30121 Venezia (VE), va trasmessa entro il termine del 30/04/2010.

Alla domanda redatta sulla modulistica, **Allegati B, C** al presente provvedimento, debitamente compilata e sottoscritta e scaricabile dal sito web della Direzione Enti Locali (www.regione.veneto.it), dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia autentica dello statuto dell'Unione aggiornato con le modifiche intervenute alla data di presentazione della domanda; (qualora i medesimi statuti siano già stati trasmessi alla struttura regionale competente è sufficiente indicarne gli estremi unitamente alla dichiarazione che non hanno subito variazioni); copia conforme della delibera consiliare dei Comuni di trasferimento della funzione o del servizio all'Unione e relativa delibera di accettazione del trasferimento e di attivazione della funzione/servizio da parte del competente organo dell'Unione di Comuni (per i nuovi trasferimenti/attivazioni di funzioni/servizi);
- b) copia conforme della delibera consiliare dei Comuni di delega alla Comunità Montana dell'esercizio in forma associata della funzione o del servizio e relativa delibera di accettazione della delega affidata, da parte del competente organo della Comunità Montana (qualora le medesime delibere siano già state trasmesse alla struttura regionale competente è sufficiente indicarne gli estremi).

La modulistica (**Allegati B-C**) e la documentazione sopra descritta potrà essere ritenuta valida anche ai fini istruttori per l'assegnazione dei fondi statali per l'associazionismo comunale attribuiti alla Regione Veneto, che sarà effettuata con successivo provvedimento di Giunta regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 6, comma 1 lett. a), e comma 5 della L.R. n. 2 del 03/2/2006;

VISTI gli artt. 28, 32, 33 del D.L.gs. 267/2000;

VISTO l'art. 2 del D.P.R. n. 194/1996;

RICHIAMATO il parere espresso dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali (ex L.R. n. 20/1997) in seduta del 18.02.2010.

DELIBERA

- 1) di approvare i criteri e le modalità in premessa indicati comprensivi degli **Allegati A- B- C** al presente provvedimento per l'assegnazione e l'erogazione alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane dei contributi ordinari per l'anno 2010, di cui all'articolo 6, c.1 lett. a) della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2, a sostegno delle spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento di funzioni e/o servizi ad essi affidati dai Comuni;
- 2) di riservare, successivamente al 30/04/2010, ad altro provvedimento deliberativo l'assegnazione dei contributi agli Enti richiedenti, nonché il conseguente impegno dell'intero importo di €1.250.000,00 sul competente capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio in corso;
- 3) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan

EM